

## LA DIMENSIONE REGIONALE DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA

di Clementina PIETRAROIA\*

### ABSTRACT

*L'evoluzione della rappresentanza politica regionale testimonia la complessità del regionalismo italiano e le difficoltà nel definire un assetto istituzionale in grado tenere. Il ruolo dei partiti, i sistemi elettorali e il rapporto di equilibrio tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale sono elementi che incidono in maniera determinante sulla qualità della democrazia regionale e sul funzionamento delle istituzioni locali.*

*The evolution of regional political representation reflects the complexity of Italian regionalism and the challenges in defining a stable institutional framework. The role of political parties, electoral systems, and the balance of power between the President of the Regional Council and the Regional Council itself are key factors that significantly impact the quality of regional democracy and the functioning of local institutions.*

### SOMMARIO

1. Rappresentanza politica e forma di governo regionale ..... 1
2. Rappresentanza politica e ruolo dei partiti ... 3
3. Il rapporto tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta..... 4

\* Avvocato

<sup>1</sup> L'evoluzione della nostra forma di Stato è stata, infatti, condizionata da specifiche scelte politiche influenzate da motivi storici e culturali. In tale prospettiva, la valorizzazione delle comunità territoriali nel secondo dopoguerra risultò conseguente reazione al periodo fascista ed alla centralità della persona giuridica dello Stato, tipica dell'impianto ottocentesco. Cfr. V. Tondi Della Mura, *La strumentalità delle Regioni dall'Unità in poi*, in AA.VV., *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Milano, 2015, 3105. Secondo l'Autore "del resto non sono solo le istituzioni a influenzare le politiche, giacché sono anche le politiche a influenzare le regole; con la conseguenza che le politiche, piuttosto che cadere nel vuoto, se consolidate nel tempo, con le loro finalità sono destinate ad alterare i rapporti sociali all'interno del complesso istituzionale". Cfr. inoltre S. Romano, *Decentramento amministrativo*, in S. Romano, *Scritti minori, Il Diritto Amministrativo*, Milano, 1950, 21. Secondo l'Autore l'esigenza di decentramento era

### 1. RAPPRESENTANZA POLITICA E FORMA DI GOVERNO REGIONALE

La rappresentanza politica nelle Regioni italiane è strettamente legata alla rilevanza costituzionale delle Regioni<sup>1</sup> ed alla forma di governo adottata, che si configura come una variante del parlamentarismo, denominata "forma di governo regionale".

Il concetto di rappresentanza politica regionale presuppone, di per sé, il riconoscimento di una dimensione multilivello della rappresentanza e, dunque, il netto superamento del modello unico di rappresentanza (e conseguente responsabilità) politica.

La rappresentanza politica, difatti, è andata strutturandosi su più livelli, sia sotto la spinta espansionistica delle competenze dell'Unione Europea<sup>2</sup>, sia grazie alle modifiche che hanno riguardato l'assetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali<sup>3</sup>.

L'attuale assetto della rappresentanza politica nello Stato italiano è dunque il frutto di un percorso caratterizzato da significative modifiche istituzionali e legislative ed è stato oggetto di un costante dibattito, specialmente alla luce delle riforme costituzionali e delle pressioni esercitate dal processo di integrazione europea.

Come noto, la nascita della Repubblica ha segnato il passaggio da un sistema fortemente

originariamente derivata proprio dalla "grande estensione acquistata da quell'attività dello Stato che comunemente vien detta sociale", rendendo impossibile continuare a "porre di fronte allo Stato il solo individuo".

<sup>2</sup> Cfr. sul punto A Cossiri, *Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale*, Milano, 2018, 170. Secondo l'Autrice "alla luce dei poteri formali, positivizzati e grantiti nel Trattato, e della loro applicazione, la conclusione pare essere, dunque, che allo stato i limitati poteri di partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi decisionali europei non sembrano incrementare il tasso di legittimazione democratica dell'ordinamento dell'Unione".

<sup>3</sup> Cfr. G. Rodomonte, *Il Parlamento oggi: dalla centralità alla marginalizzazione?*, in *www.nomos.it*, 3, 2021, 10, che al riguardo ricorda come "a seguito della riforma del Titolo V si è assistito nel nostro Paese a una dislocazione di competenze normative dal legislatore nazionale a quello regionale che, almeno in parte ha contribuito a un'erosione della centralità parlamentare".

accentrato a una configurazione più aperta alla partecipazione democratica<sup>4</sup>.

I Costituenti perseguirono, quindi, chiaramente l'obiettivo di realizzare un modello di amministrazione caratterizzato da strutture poste a vari livelli e costituito da diversi gruppi sociali, al fine ultimo di rafforzare la partecipazione popolare alla *res pubblica*<sup>5</sup> e limitare il potere in caso di possibili eventi autoritari<sup>6</sup>.

In un primo momento, tuttavia, nel tentativo di placare il dibattito interno all'Assemblea Costituente sulla natura della rappresentanza regionale e sul ruolo da riconoscere al Consiglio, si diede vita ad un modello che non andò esente da critiche in dottrina<sup>7</sup>, condizionato da un perimetro delle materie regionali fortemente limitato.

Ben presto si comprese che le Regioni rappresentavano il giusto strumento per rinnovare il rapporto tra governanti e governati ed i relativi valori costituzionali in tema di rappresentanza.

In tale prospettiva si inseriscono le riforme successive, tra cui la revisione del Titolo V della Costituzione nel 2001, che hanno ridefinito il ruolo della rappresentanza politica regionale e locale, pur persistendo il problema della frammentazione istituzionale e della sovrapposizione di competenze tra i diversi livelli di governo, con ripercussioni sulla qualità della rappresentanza e sull'efficacia dell'azione amministrativa.

Nel vigente assetto istituzionale, il sistema di rappresentanza politica regionale si fonda su un equilibrio tra il potere legislativo del Consiglio regionale e il potere esecutivo della Giunta, guidata dal Presidente della Regione.

L'articolo 121 della Costituzione italiana disciplina l'organizzazione regionale, stabilendo che gli organi fondamentali della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.

Con la riforma costituzionale del 1999 (Legge Costituzionale n. 1/1999), l'elezione diretta del Presidente della Regione ha rafforzato la sua legittimazione politica, incidendo sulle dinamiche della rappresentanza e sui rapporti tra gli organi regionali.

Un elemento distintivo della rappresentanza politica regionale è la sua interazione con il principio di sussidiarietà, che orienta la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.

Questo principio implica che le decisioni vengano prese al livello amministrativo più vicino ai cittadini, rafforzando il ruolo delle istituzioni regionali e il valore della vicinanza dell'amministrazione ai cittadini.

Il risultato di tale evoluzione è stato quindi la creazione di una pluralità di centri di potere, ciascuno con una specifica funzione rappresentativa e con una conseguente responsabilità politica connessa all'esercizio delle proprie competenze<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. M. Troisi, *Regioni e rappresentanza politica*, Bari, 2018, 60. Secondo l'Autore, infatti, "diritti e decentramento sono intimamente legati nei sistemi a più livelli di governo" derivandone da ciò che "il pluralismo istituzionale risponde, in ultima istanza, all'interesse degli amministrati e alla loro più intensa partecipazione alla formazione dell'indirizzo politico, ossia la parte di quelle ragioni democratiche poste a garanzia del cittadino". Cfr. inoltre S. Mangiameli, *Il Titolo V della Costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive di riforma*, in *www.rivistaaic.it*, 2, 2016, 4-5.

<sup>5</sup> La nuova dimensione delle autonomie territoriali avrebbe risposto alla necessità di assicurare un adeguato bilanciamento tra le esigenze dello Stato e delle singole entità regionali, interessate ad esercitare una propria autonomia decisionale. Cfr. M. Troisi, *Regioni e rappresentanza politica*, cit. 79. Secondo l'Autore la riforma del Titolo V "avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per un salto di qualità della Regione, anche in ordine al grado di politicità dell'ente, inteso come possibilità di perseguire scelte di organizzazione della convivenza e di perseguimento delle finalità che attingano e rispondano a un canale di legittimazione democratica ma così non è stato". Cfr. inoltre sul punto P. Biscarelli Di Ruffia, *Introduzione*, in AA.VV., *La regionalizzazione*, Milano, 1983,

1669; F. Pizzolato, *La politicità della Regione nel sistema delle autonomie*, in AA.VV., *Rappresentanza politica e autonomie*, Milano, 2016, 121.

<sup>6</sup> Per questo motivo, quindi, la scelta di optare per uno Stato regionale fu dettata dalla necessità di rispondere all'esigenza di creare centri di amministrazione periferici, attraverso la definizione di specifici centri di "contropotere", capaci di potenziare la partecipazione democratica in quel determinato territorio. Cfr. AA.VV., *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Roma, 1971, 26. Cfr. G. BERTI, *Art. 5*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali*, Bologna, 1975, 278; Cfr. V. Crisafulli, *Vicende della "questione regionale"*, in *Le Regioni*, 1982, 523.

<sup>7</sup> Cfr. A. D'Atena, *Diritto regionale*, Torino, 2019, 70. L'Autore evidenzia una "incontestabile inadeguatezza" del modello regionale varato dai Costituenti. Cfr. A. Ruggeri- C. Salazar, *voce Regione*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, 4969. L'Autore considera le Regioni come una "artificiosa e capricciosa invenzione del costituente".

<sup>8</sup> Cfr. A. Papa, *La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere*, Napoli, 1998, 246. Secondo l'Autrice "questo processo non sembra suscettibile di mutare il dato

## 2. RAPPRESENTANZA POLITICA E RUOLO DEI PARTITI

La rappresentanza politica regionale, al pari di quella nazionale e quella europea, è fortemente influenzata dal ruolo dei partiti<sup>9</sup>, i quali, nel corso del tempo, hanno condizionato sia la configurazione istituzionale delle Regioni sia la loro effettiva capacità di autodeterminazione politica.

In un primo periodo, noto come “primo regionalismo”, la forte centralizzazione delle strutture partitiche ha ostacolato lo sviluppo di una reale autonomia politica delle Regioni, le quali si sono trovate a operare in un contesto dominato da un modello fortemente accentrato.

All’inizio della storia repubblicana, infatti, la preminente rilevanza dei partiti centrali ha dato luogo a maggioranze di governo tendenzialmente distanti (talvolta indifferenti, se non ostili) rispetto alle istanze dei territori<sup>10</sup>.

L’attuazione delle Regioni a statuto ordinario fu influenzata dalla riscoperta strategica dell’autonomia territoriale da parte di alcuni partiti, i quali la

considerarono uno strumento utile per contrastare le forze politiche centriste.

Tuttavia, tale regionalizzazione risultò pur sempre funzionale agli equilibri politici nazionali, piuttosto che a una valorizzazione effettiva delle autonomie locali. In tale fase, dunque, si giunse ad una spersonalizzazione dell’azione e della responsabilità politica della forma di governo regionale, con le istituzioni territoriali ridotte a luoghi di formazione di una classe dirigente destinata alla politica nazionale e le competizioni elettorali regionali inidonee a soddisfare le esigenze dei singoli livelli territoriali<sup>11</sup>.

Il “secondo regionalismo”, avviato con la riforma del Titolo V del 2001, ha modificato in modo significativo il quadro della rappresentanza politica regionale.

L’introduzione delle cosiddette “liste del Presidente”<sup>12</sup> e la diffusione del “partito personale” hanno rafforzato il ruolo dei leader regionali, spesso svincolati dalle dinamiche partitiche nazionali.

L’elezione diretta del Presidente della Giunta ha accentuato tale tendenza, determinando un progressivo spostamento dell’asse decisionale verso

---

*concettuale relative alla rappresentanza in generale: tuttavia esso ha indubbi riflessi sulla rappresentanza nazionale, in quanto muta la legittimazione e l’assetto organizzativo dell’intero sistema politico. Non si può parlare di una sola rappresentanza bensì di una pluralità di rappresentanze pubblicistiche uguali per derivazione, quella popolare, ma differenziate per competenze, le quali potranno far emergere talvolta l’aspetto nazionale della visione politica, talvolta quello degli interessi sezionali e/o localistici”.*

<sup>9</sup> Il legame tra rappresentanza politica regionale e partiti è ritenuto di essenziale rilevanza in quanto strettamente connesso allo stesso potenziamento dell’ordinamento democratico, visto il rapporto di interazione e condizionamento tra l’evoluzione del partito e della forma di Stato. Cfr. M. Troisi, *Regioni e rappresentanza politica*, cit., 100. Cfr. inoltre R. Bifulco, *Partiti politici e autonomie territoriali*, in AA.VV., AIC, *Annuario 2008. Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione*, Napoli, 2009, 239.

<sup>10</sup> Cfr. U. De Siero, *Il difficile passaggio dalle idee ai fatti*, in *Le Regioni*, 4, 2012, 760. Secondo l’Autore “*le perduranti fortissime divaricazioni a livello nazionale tra diversi schieramenti politici hanno per lunghi periodi influito molto sulla stessa dialettica politica nelle Regioni, indotta a conformarsi a quella nazionale, se non ad operare in funzione di un sostegno strumentale nella sorda lotta politica in corso a livello statale. La stessa degenerazione clientelare delle istituzioni regionali e locali in alcune realtà territoriali è stata consolidata a lungo come una forma di anomalo radicamento politico finalizzato al sostegno (vero o falso) di linee nazionali di lotta politica*”. Cfr. T. Martines, *Partiti, sistema dei partiti, pluralismo*, cit., 1979, secondo il quale “*I partiti italiani*

*appaiono connotati da una organizzazione rigida, centralizzata, verticistica ed, in ogni caso, non adeguata allo sviluppo ed alle domande della società civile, sicché “di fatto i processi decisionali procedono dall’alto verso il basso e non già dal basso verso l’alto, dalle segreterie nazionali dei partiti verso le articolazioni periferiche i singoli iscritti”.*

<sup>11</sup> Cfr. sulle competizioni elettorali regionali come “*elezioni di terz’ordine*” A. Florida- F. Sciola, *Il “federalismo elettorale”, dieci anni dopo: il gioco vale ancora la candela?*, in *Le Regioni*, 3, 2015, 675. Secondo gli Autori, “*nel corso degli anni, le elezioni regionali sono progressivamente scadute in un ipotetico ranking dell’elettore italiano: in primo luogo contano, ovviamente, le elezioni politiche; seguono quelle comunali e poi, a distanza, quelle regionali e quelle europee.*

<sup>12</sup> Cfr. P. Mazzina, *L’autonomia politica regionale. Modelli costituzionali e sistema politico*, Napoli, 2020, 110. Analizzando il modello delle liste personali l’Autrice evidenzia come “*nella maggior parte dei casi il grande apprezzamento personale per il candidato sia circoscritto alle singole elezioni. Quanto riferito si ricava, infatti, dalla volatilità dei voti espressi a favore di un candidato presidente in una tornata rispetto a quella successiva che sono in parte attesta una riallocazione verso il partito di riferimento del candidato presidente*”. Cfr. S. Bolgherini, S. Grimaldi, *La fine del bipolarismo regionale tra destrutturazione e diversificazione, in Tripolarismo e destrutturazione. Le elezioni regionali del 2015*, Bologna, 2015, 9. Secondo le Autrici il fenomeno delle c.d. liste del Presidente testimonia l’esistenza “*di pacchetti di voti sempre più consistenti che sono ormai fidelizzati a singole personalità, piuttosto che al simbolo dei partiti*”.

la dimensione esecutiva e riducendo il peso delle assemblee elettive<sup>13</sup>.

Ulteriore elemento in grado di incidere in maniera determinata sulla rappresentanza politica a livello regionale può rinvenirsi nei modelli elettorali utilizzati da parte delle autonomie territoriali.

Come noto, la riforma costituzionale del 2001 ha conferito alle Regioni la competenza in materia elettorale, attribuendo loro la facoltà di adottare proprie leggi elettorali<sup>14</sup>. In attuazione del nuovo assetto costituzionale, il legislatore ha altresì fissato i principi fondamentali in materia di sistema elettorale, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, la stabilità della maggioranza e la rappresentanza delle minoranze<sup>15</sup>.

Tuttavia, nonostante tale autonomia normativa, molte Regioni hanno mantenuto un impianto elettorale sostanzialmente conforme ai modelli statali, limitando così l'innovazione istituzionale e il rafforzamento del regionalismo differenziato<sup>16</sup>. Pertanto, ci si è orientati verso modelli tendenzialmente omogenei, caratterizzati dalla

contestuale elezione diretta del Presidente della Giunta e dalla ripartizione proporzionale dei seggi nel Consiglio regionale.

### **3. IL RAPPORTO TRA CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

La riforma della forma di governo regionale appena citata ha determinato un significativo riequilibrio dei poteri tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta.

Il Consiglio rappresenta tradizionalmente il principale luogo della rappresentanza politica regionali, svolgendo funzioni che incidono sull'autonomia regionale<sup>17</sup>.

In tale prospettiva, il Consiglio rappresenta l'organo nel quale trova attuazione il principio della sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione<sup>18</sup>, che ormai pacificamente non esaurisce la propria dimensione a livello nazionale nel Parlamento<sup>19</sup>.

<sup>13</sup> Al riguardo parte della dottrina ha evidenziato come, tale torsione personalistica del partito possa ripercuotersi fortemente sulla qualità della rappresentanza, che potrebbe essere utilizzata come strumento per far pesare il proprio gradimento a livello nazionale. Cfr. G. Pitruzzella, *L'impatto dei governatori regionali nelle istituzioni e nella politica italiana*, in *Le Regioni*, 6, 2004, 1241 secondo il quale "la Regione è un punto d'appoggio che, grazie alla visibilità ottenuta con l'elezione popolare diretta, permette di avere un ruolo nella scena politica nazionale, di partecipare a complessi giochi fatti di messaggi, critiche, alleanze, invettive, conflitti tra simboli e proposte ipersemplicate che si affollano in uno spazio politico regionale dominato dai media".

<sup>14</sup> Legge 2 luglio 2004 n° 165, *Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*. Nel dare attuazione all'articolo 122 Cost. la legge ha previsto: 1) l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 2) la contestuale elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto, e, in caso contrario, la fissazione di limiti temporali tassativi, comunque non superiori a 90 giorni per l'elezione del Presidente e l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; 3) il divieto di mandato imperativo".

<sup>15</sup> Cfr. sul punto A. Sterpa, *Come agevolare la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale*, in *Quad. cost.*, 2018, 2, 490, secondo il quale "agevolare" la formazione di una maggioranza stabile nel consiglio regionale non implica preordinare una maggioranza assoluta in seno all'assemblea per effetto di formule artificiose".

<sup>16</sup> Il poco coraggio del legislatore regionale, ha influito sulla rappresentanza politica regionale, impedendo di comprendere quegli elementi che caratterizzano le singole realtà territoriali e

che, di fatto, non trovano effettiva rappresentanza. Cfr. F. Gabriele, *Il numero dei consiglieri regionali tra Statuto e legge elettorale regionale. Spigolature in tema di fonti suggerite da una interessante sentenza della Corte Costituzionale*, in *www.giurcost.org*, 2011, 2.

<sup>17</sup> Cfr. Corte Costituzionale 20 luglio 2007 n° 301, in *www.cortecostituzionale.it*, esprime la valorizzazione del potere legislativo, considerando i "Consigli regionali, quali organi politicamente rappresentativi delle rispettive comunità territoriali e legittimati democraticamente all'assolvimento di funzioni preordinate alla cura dei relativi interessi, a cominciare dalla potestà legislativa".

<sup>18</sup> Cfr. Corte Costituzionale 12 aprile 2002 n° 106, in *www.cortecostituzionale.it*. In questa occasione la Corte, pur ritenendo illegittima la denominazione "Parlamento regionale" ha evidenziato come gli enti territoriali autonomi "sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica, quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare".

<sup>19</sup> Cfr. Corte Costituzionale 3 luglio 2002 n°106, in *www.cortecostituzionale.it*, secondo la quale "il legame Parlamento-sovranià popolare non descrive i termini di una relazione di identità, sicché la tesi per la quale, secondo la nostra Costituzione, nel Parlamento si risolverebbe, in sostanza, la sovranità popolare, senza che le autonomie territoriali concorrano a plasmarne l'essenza, non può essere condivisa nella sua assolutezza". Ad avviso dei giudici, inoltre, "l'art. 1 impedisce di ritenere che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa inserire esaudivisi". Cfr. Corte Costituzionale 13 gennaio 2014 n°1, in *www.cortecostituzionale.it*. In tale pronuncia i giudici hanno evidenziato come, nonostante le prerogative dell'assemblea nazionale non permettano di equipararla ad altri

La centralità del Consiglio regionale è stata in parte ridiscussa a seguito della previsione dell'elezione diretta del Presidente, che ha conferito a quest'ultimo una forte legittimazione politica, rafforzata dal principio del "*simul stabunt, simul cadent*", il quale prevede lo scioglimento automatico del Consiglio regionale in caso di cessazione anticipata del mandato presidenziale.

Sebbene tale meccanismo fosse stato concepito per garantire la stabilità dei governi regionali, esso ha di fatto accentuato la verticalizzazione del potere, riducendo il ruolo del Consiglio regionale. Il tutto a discapito della dialettica istituzionale.

Nella medesima direzione si pongono l'approvazione dei nuovi Statuti regionali e le leggi elettorali regionali, che hanno realizzato una torsione dei rapporti in favore della Giunta.

In tal modo, il Presidente della Giunta ha acquisito una posizione di preminenza nel sistema regionale, essendo titolare non solo della funzione amministrativa ma anche di quella politica, ritenendosi l'interlocutore istituzionale più efficiente nella fase di contrattazione con gli altri enti locali e con le istituzioni centrali<sup>20</sup>.

Tuttavia, nonostante l'elevata personalizzazione della politica regionale, il Consiglio regionale continua a rappresentare un elemento centrale nell'architettura istituzionale delle Regioni, in quanto unico titolare della funzione legislativa.

Tale circostanza, rende, paradossalmente, meno dirompente l'effetto della verticalizzazione della forma di governo rispetto a quanto si registri a livello nazionale a causa dell'orami sempre più incontrollato utilizzo della decretazione d'urgenza e della delegazione legislativa che hanno, di fatto, totalmente esautorato il Parlamento nazionale della sua funzioni legislativa a vantaggio dell'organo esecutivo.<sup>21</sup>

Tuttavia, si renderebbero necessarie, ove possibili, prospettive volte a riequilibrare il rapporto

tra esecutivo e, nello specifico, tra esigenze di stabilità e quelle di rappresentatività e pluralismo.

Infine, anche alla luce delle recenti evoluzioni in materia di regionalismo un rafforzamento della rappresentanza politica andrebbe ad attenuare il dibattito sorto in materia di autonomie differenziate garantendo, inoltre, maggiore flessibilità nei modelli di governance regionale che possono senza dubbio essere considerati pilastri per il futuro assetto istituzionale del Paese.

---

consessi, tale circostanza non esclude che questi ultimi non possano considerarsi rappresentativi dell'elettorato.

<sup>20</sup> Cfr. R. Bifulco, (a cura di) *Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia*, Torino, 2006.

<sup>21</sup> Cfr. sulla maggiore efficienza normativa raggiunta dalle Regioni grazie alla verticalizzazione della forma di governo ed allo stretto legame esistente tra Presidente della Giunta e

maggioranza, P. Bilancia, *Potere legislativo e interventi d'urgenza: non c'è bisogno del decreto legge*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 12 luglio 2002. Cfr. anche A. Napolitano, *Le sedute telematiche delle assemblee legislative regionali. L'incidenza della prassi emergenziale sulle prerogative consiliari*, in L. Di Majo, L. Bartolomucci (a cura di), *Le prassi delle istituzioni in pandemia*, Napoli, 2022.